

Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 11.06.2013
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 15.11.2021
e delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2023**

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Stefanea Laura MARTINA

Indice del Regolamento

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE.....	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 2 - Competenze del Comune.....	5
Articolo 3 - Responsabilità.....	5
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	6
TITOLO II° - ATTIVITA' E SERVIZI NECROSCOPICI E FUNERARI.....	7
Articolo 6 - Denuncia di morte e adempimenti conseguenti il decesso.....	7
Articolo 7 - Deposito, osservazione e trattamenti conservativi.....	7
Articolo 8 - Feretri e verifiche preventive al trasporto.....	8
Articolo 9 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazioni.....	8
Articolo 10 - Definizione di trasporto funebre.....	8
Articolo 11 - Autorizzazione al trasporto funebre.....	9
Articolo 12 - Modalità e orari del trasporto funebre.....	9
Articolo 13 - Cortei funebri.....	10
Articolo 14 - Servizio di trasporti funebri obbligatori e gratuiti.....	10
TITOLO III° - ATTIVITA' CIMITERIALE.....	11
CAPO I - I CIMITERI.....	11
Articolo 15 - Disposizioni generali e vigilanza.....	11
Articolo 16 - Reparti speciali nel cimitero.....	11
Articolo 17 - Ammissione nel cimitero.....	11
Articolo 18 - Ammissione nei cimiteri di frazione.....	12
Articolo 19 - Diverse tipologie di sepoltura: disposizioni generali di cui al Piano Cimiteriale....	12
CAPO II - INUMAZIONI – TUMULAZIONI e DEPOSITO PROVVISORIO.....	13
Articolo 20 - Inumazioni.....	13
Articolo 21 - Tumulazioni.....	13
Articolo 22 - Deposito provvisorio.....	13
CAPO III - CREMAZIONE – AFFIDO E/O DISPERSIONE CENERI.....	14
Articolo 23 - Cremazione e urne cinerarie.....	14
Articolo 24 - Affidamento familiare delle ceneri.....	15
Articolo 25 - Dispersione ceneri.....	15
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
Articolo 26 - Esumazioni.....	15
Articolo 27 - Estumulazioni.....	16
Articolo 28 - Oggetti da recuperare.....	17

Articolo 29 - Disponibilità di materiali.....	17
Articolo 30 - Rifiuti cimiteriali.....	18
CAPO V - Polizia dei cimiteri.....	18
Articolo 31 - Orario e disciplina dell'ingresso.....	18
Articolo 32 - Divieti e condotta all'interno dei Cimiteri.....	19
Articolo 33 - Riti funebri e manifestazioni.....	19
Articolo 34 - Circolazione dei veicoli all'interno del cimitero.....	20
Articolo 36 - Fiori e piante ornamentali.....	20
Articolo 37 - Materiali ornamentali.....	21
Articolo 38 - Lavori nei Cimiteri – Divieti.....	21
Articolo 39 - Obblighi per il personale dei Cimiteri e degli uffici comunali interessati ai servizi funerari e cimiteriali.....	21
TITOLO IV° - CONCESSIONI.....	23
CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture.....	23
Articolo 40 - Sepolture private – contenuti della concessione.....	23
Articolo 41 - Ampliamento del diritto d'uso loculi ed ossari.....	24
Articolo 42 - Durata delle concessioni.....	24
Articolo 42 – bis – Divieto di trasferimento per medesimo tipo di concessione.....	25
Articolo 43 - Modalità di concessione.....	25
Articolo 44 - Uso delle sepolture private.....	25
Articolo 45 - Manutenzione delle sepolture.....	26
Articolo 46 - Costruzione dell'opera - Termini.....	26
CAPO II - Divisione – Subentri – Rinunce.....	26
Articolo 47 - Divisione e subentri.....	26
Articolo 48 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....	27
Articolo 49 - Rinuncia a concessione della durata di 99 anni o perpetua.....	27
Articolo 50 - Rinuncia a concessione di aree libere ovvero con parziale o totale costruzione.....	27
CAPO III - Revoca- Decadenza ed Estinzione.....	28
Articolo 51 - Revoca.....	28
Articolo 52 - Decadenza.....	28
Articolo 53 - Estinzioni.....	29
TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI- ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	30
CAPO I - Imprese e Lavori privati.....	30
Articolo 54 - Domande di costruzione di sepolture private e posa monumenti funebri.....	30
Articolo 55 - Autorizzazioni e permessi.....	30
Articolo 56 - Accesso in Cimitero per le imprese.....	31

Articolo 57 - Iscrizione nel registro delle imprese abilitate a lavorare in Cimitero.....	31
Articolo 58 - Introduzione e deposito di materiale.....	32
Articolo 59 - Norme comuni ai monumenti.....	32
Articolo 60 - Norme per i monumenti sui campi ad inumazione.....	32
Articolo 61 - Lastre per colombari, ossari e cinerari.....	32
Articolo 62 - Epigrafi.....	33
Articolo 63 - Responsabilità e vigilanza sulle opere.....	33
Articolo 64 - Deposito cauzionale.....	33
Articolo 65 - Recinzione aree – materiali di scavo.....	34
CAPO II - Imprese di Pompe Funebri.....	34
Articolo 66 - Funzioni e autorizzazioni.....	34
Articolo 67 - Divieti.....	34
Articolo 68 - Provvedimenti sospensivi.....	35
CAPO III - Illuminazione Votiva.....	35
Articolo 69 - Modalità del servizio.....	35
TITOLO VI - <i>DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</i>	36
Articolo 70 - Sanzioni amministrative.....	36
Articolo 71 - Variazioni anagrafiche.....	36
Articolo 72 - Abrogazione delle norme precedenti.....	36
Articolo 73 - Rinvii.....	36
Articolo 74 - Entrata in vigore.....	36

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni statali e regionali vigenti, disciplina a livello locale, tutti i servizi e funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di Polizia mortuaria. Le attività funebri e cimiteriali comprendono tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri ed alla sepoltura; alla costruzione, gestione, custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Allo stato, le fonti normative basilari a livello statale e regionale sono: il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", la L. n.130 del 30 marzo 2001, la Legge Regionale 18 novembre 2003 N.22, il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N.6 così come successivamente modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 N.1. Inoltre, il presente Regolamento viene aggiornato sulla base delle indicazioni contenute nel recente Piano Cimiteriale Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 24.07.2012.
3. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art.2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N.6-

Articolo 2 - Competenze del Comune

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale per gli aspetti igienico - sanitari.
I servizi inerenti alla gestione cimiteriale vengono effettuati con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi pubblici.
In caso di gestione in economia le funzioni vengono esercitate a mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune.
2. Spettano al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.107 D. Lgs.18.08.2000 n.267, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione cimiteriale ed ogni altro analogo adempimento sempreché la legge, lo statuto ed il presente regolamento non riservino altrimenti agli organi di governo del Comune.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da quanto consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde

secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Essi sono:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- c) il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio di fornitura feretro e trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno e o di disinteresse da parte dei familiari.

Ai fini dell'applicazione di tale previsione, si precisa che lo stato di bisogno e/o indigenza dovrà essere dichiarato con circostanziata relazione dei servizi sociali del Comune. Il disinteresse dei familiari sarà invece riconosciuto nei casi di accertata inerzia, protratta per n. 4 giornate dalla data del decesso, rispetto alle improcrastinabili iniziative da adottarsi in merito al funerale e alla sepoltura.

Qualora, successivamente al decesso ed alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, tutti i costi sostenuti dal Comune per il servizio funebre e la sepoltura, vengono considerati anticipazioni effettuate in conto terzi e dovranno essere rimborsati al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento che sottende il manifestato interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli dal 2028 al 2032 del C.C. ed il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, qualora i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.

Per familiari, si intende il coniuge, in difetto i figli e, in loro assenza i parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art.74 e seguenti del codice civile;

- e) la concessione gratuita del campo decennale per l'inumazione dei defunti già dichiarati indigenti – vedi lett. d) ;
 - f) la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio dei servizi cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo ed informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro delle sepolture che viene compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture nei singoli cimiteri.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso il competente ufficio, i provvedimenti comunali relativi a:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ciascun Cimitero;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza viene ritenuta opportuna sia per i diretti interessati che per il pubblico.

TITOLO II° - ATTIVITA' E SERVIZI NECROSCOPICI E FUNERARI

Articolo 6 - Denuncia di morte e adempimenti conseguenti il decesso

1. La denuncia di morte deve essere resa entro ventiquattro ore all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove avvenuta.
La denuncia deve contenere l'ora in cui è avvenuto il decesso e tutte le altre informazioni relative al defunto.
Il medico curante o chi per esso, provvede alla denuncia della causa di morte a mezzo dell'apposita scheda Istat.
2. Gli accertamenti necroscopici sono effettuati, su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile, ad un medico incaricato dall'A.S.L. delle funzioni di necroscopo e costituiscono presupposto inderogabile al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'ufficiale di Stato Civile.
In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata, sia la certificazione delle cause di decesso che l'accertamento di morte, sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.
3. Nello specifico i riferimenti sono contenuti negli articoli 74, 75, 76 e 77 del vigente Ordinamento di Stato Civile oltre che nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285 – dall'art. 1 all'art.17.
4. Le dichiarazioni in casi particolari (rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, per i nati morti, i prodotti abortivi) sono normati dagli articoli 5- 6 e 7 del D.P.R ora citato.
Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'art.3 del D.P.R. 15/07/2003 n.254

Articolo 7 - Deposito, osservazione e trattamenti conservativi

1. Il deposito di osservazione è il luogo nel quale la salma deve essere tenuta in osservazione per evidenziare eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso; la chiusura del feretro infatti è possibile solo dopo l'avvenuto decorso del periodo di osservazione.
2. La sosta per l'osservazione, per il periodo prescritto, delle salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico
 - c) ignote, e per le quali si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento, si effettua nella camera mortuaria del Cimitero di Bollate Centro e presso le locali strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
3. A richiesta dei congiunti, le salme, possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato – commi 6 e 7 art.4 L. Regionale 18.11.2003 n.22.

Riferimenti normativi: dall' art. 8 all'art. 15 del D.P.R. N.285/1990; art. 41 e 42 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N.6 e art.4 della L. Regionale 18 novembre 2003 n.22 –

Articolo 8 - Feretri e verifiche preventive al trasporto

1. Fermo restando il rispetto temporale di cui al precedente articolo, ai fini della chiusura del feretro, l'addetto al trasporto, è tenuto, sotto la propria responsabilità, alla compilazione di apposito modulo di cui al modulo allegato 4 della D.G.R. 21.01.2005 n.7/20278, con il quale dichiara:
 - a) l'identità del cadavere che deve essere rispondente alle generalità contenute nell'autorizzazione al trasporto e sepoltura;
 - b) le caratteristiche del feretro in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
 - c) l'adozione delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art.4, comma3 della legge regionale 18.11.2003 n. 22 -
2. A garanzia dell'integrità del feretro, l'addetto al trasporto appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura sia sul documento di cui al precedente comma. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta oltre alle date di nascita e di morte.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro. -

Si rimanda all' art. 36 del Regolamento Regionale oltre all' allegato n. 3 del medesimo, riportante precise indicazioni sui materiali e modalità costruttive e di confezionamento e chiusura delle casse.

Articolo 9 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazioni

1. Come previsto e specificato dagli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento Regionale, è in capo all'**Ufficiale di Stato Civile** la competenza al rilascio delle autorizzazioni per:
 - inumazione, tumulazione, cremazione di cadavere o di nato morto;
 - la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei Cimiteri (modulo allegato 4 della D.G.R. 21.01.2005 N.7/20287).
2. Spetta all'**ASL** competente per territorio, l'autorizzazione per l'inumazione, la tumulazione, la cremazione di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili.
3. Compete al **Comune** autorizzare:
 - l'affidamento dell'urna cineraria (modulo allegato 6 della D.g.r. 21.01.2005 N.7/20287) e l'eventuale recesso;
 - le esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie;
 - l'inumazione, la tumulazione, la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
 - la tumulazione e cremazione di ossa;
 - la traslazione di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi; di ossa e ceneri, ed ogni altra operazione cimiteriale.

Articolo 10 - Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri, rientra nei servizi pubblici locali ed è svolto sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto debitamente autorizzato all'esercizio dell'attività funebre; detta attività deve essere svolta con almeno quattro operatori funebri.

Tale servizio è disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 10/09/1990 N.285 e dal Capo IX del Regolamento Regionale oltre che dal presente regolamento.

2. Il trasporto all'interno di uno stesso cimitero si considera trasferimento interno di spoglia mortale ed è eseguito a cura del gestore del cimitero. Il servizio ha inizio all'arrivo del feretro nell'area di sosta individuata all'ingresso del Cimitero. Compete al personale del soggetto debitamente autorizzato all'esercizio dell'attività funebre provvedere all'estrazione del feretro dal mezzo utilizzato per il trasporto, anche per ragioni di responsabilità in caso di danni arrecati al mezzo stesso. Tale disposizione non si applica ai trasporti provenienti da fuori Comune.

Articolo 11 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dall'ufficio comunale dei servizi cimiteriali in osservanza della normativa regionale vigente in materia di autorizzazione: art.31 e 32 del Reg. Regionale n.6/2004 e, per quanto concerne il trasporto, si rimanda agli art.34, 35, 36, 37 e 38 dello stesso Regolamento.
2. Si precisa che, ai fini del rilascio di tale autorizzazione, il richiedente dovrà sempre esibire l'incarico di esecuzione del servizio conferitogli dai familiari o da chi ne ha titolo; il soggetto incaricato al trasporto, dovrà invece dimostrare la titolarità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre.
3. L'autorizzazione al trasporto di feretro, in caso di mancato funerale sul territorio è sempre subordinato al pagamento del previsto diritto di ingresso/uscita. Inoltre, dovranno essere osservate le norme di cui al presente Regolamento rispetto agli orari ed alle modalità di cui ai successivi articoli.
4. Il trasporto all'estero o dall'estero di salme, resti ossei o ceneri, sono autorizzati in conformità alle norme nazionali ed internazionali: vedi Convenzione di Berlino 1937 e art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 -

Articolo 12 - Modalità e orari del trasporto funebre

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco come previsto dall'art.38 del Regolamento Regionale.

I funerali sono effettuati in orari fissi già stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Di norma, l'addetto ai servizi cimiteriali, fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, del giorno e dell'ora del decesso, ovvero, tenendo conto delle richieste dei famigliari.

Normalmente, per questioni organizzative, il servizio viene fissato per il giorno successivo a quello in cui viene presentata la richiesta; costituiscono eccezione le richieste e autorizzazioni di trasporti dei cadaveri in altri comuni. I trasporti gratuiti, di norma, vengono eseguiti al primo orario del mattino.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

2. Costituisce trasporto funebre il prelievo della salma/ cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero può sostare all'esterno dell'abitazione per il tempo strettamente necessario alle onoranze. Non è consentita sosta all'interno dell'abitazione.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per i trasporti fuori dal Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'autofunebre.

3. Le operazioni di trasporto di salma (prima dell'accertamento necroscopico) e di cadavere, dalla loro presa in carico fino alla consegna, devono risultare da specifica documentazione – rispettivamente dai modelli allegato n.2 e allegato n.4 della Delibera di Giunta Regionale 21.01.2005 n.7/20278; sono altresì indispensabili, i documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Articolo 13 - Cortei funebri

1. Non sono ammessi cortei funebri.
2. Tuttavia, al termine delle esequie svolte all'interno delle parrocchie è consentita la costituzione del corteo funebre per la sepoltura in Cimitero, solo dalle seguenti Parrocchie:
 - S. Martino per il Cimitero di Bollate Centro;
 - S. Bernardo per il Cimitero di Cassina Nuova;
 - S. Guglielmo per il Cimitero di Castellazzo.

Articolo 14 - Servizio di trasporti funebri obbligatori e gratuiti

1. Si intendono servizi obbligatori per il Comune quelli rientranti nelle previsioni di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale 09.11.2004 N.6:
 - a) casi di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) decessi sulla pubblica via o luogo pubblico.

Nel particolare si rimanda a quanto già specificato all'art. 4 lett. d) del presente Regolamento.

All'evenienza, detti servizi saranno di volta in volta richiesti alla Ditta reperibile con il criterio della turnazione prestabilita tra le Ditte sottoscrittrici l'apposita Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per i recuperi di salma, l'inoltro della richiesta alla Ditta reperibile, competerà ai Carabinieri o alla Polizia Locale; per tutti gli altri casi, competerà al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Fermo restando la validità temporale della Convenzione con la quale vengono fissate le modalità di svolgimento dei servizi in questione, nonché le relative condizioni economiche, si dà atto che qualsiasi Ditta di Onoranze Funebri, può sempre presentare formale richiesta di prestazione dei servizi purché risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legge in materia.
4. Le Amministrazioni Militari, le congregazioni, le confraternite riconosciute come Enti Morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari, e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO III° - ATTIVITA' CIMITERIALE

CAPO I - I CIMITERI

Articolo 15 - Disposizioni generali e vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
2. I Cimiteri del Comune di Bollate sono tre:
 - Centrale_con accesso dalla Via Repubblica;
 - di Frazione: in Cassina Nuova: Via Pace;
 - in Castellazzo: Via Fametta.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente in economia o mediante affidamento a terzi come disposto dal Regolamento Regionale art.3 comma 2.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o autorizzato dal Comune. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione sono servizi pubblici onerosi.

Si richiamano altresì gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento Regionale 9.11.2004 n.6 –

4. Le norme tecniche di attuazione cimiteriale sono contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 24.07.2012, documento adottato come da previsione di cui all'art.6 del sopra citato Regolamento Regionale.

Articolo 16 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Cimiteriale destinati al seppellimento ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di ceneri e di ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e per i conseguenti oneri delle sepolture, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate.

Articolo 17 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, fatta salva la richiesta di altra destinazione:
 - a) i cadaveri/ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la

residenza;

- b) i cadaveri/ ceneri delle persone morte in altro Comune ma aventi, in vita, la residenza in Bollate; vengono considerati, al pari dei residenti, i cadaveri/ceneri provenienti da Case di Riposo site in altri Comuni a condizione che la residenza del defunto risulti trasferita da Bollate presso la struttura per motivi di salute/assistenza;
- c) i cadaveri/ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nel cimitero del Comune stesso.
- d) d)sono altresì accolte, anche se non residenti, i cadaveri/ceneri di persone nate nel Comune di Bollate o che abbiano, con persone viventi residenti o defunte e sepolte nei cimiteri comunali, rapporto di coniugio, di parentela entro il secondo grado sia in linea retta che collaterale (padre – figlio / nonno – nipote/ fratello-sorella) e di affinità entro il primo grado (suoceri – generi e nuore).

In casi eccezionali ed in difetto dei presupposti di cui ai precedenti commi, il Sindaco, può, su istanza dei parenti del defunto, autorizzare la sepoltura, in caso di benemerienze acquisite in vita per servizi resi a favore o per conto del Comune di Bollate.

Per la sepoltura delle salme di cui alla presente lettera è dovuta una maggiorazione del 50% delle tariffe in vigore per le concessioni a pagamento.

- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali appartenuti alle persone già individuate nei punti precedenti.

Articolo 18 - Ammissione nei cimiteri di frazione

1. Nel cimitero di frazione, in via prioritaria, sono accolti i cadaveri/ceneri di persone ivi residenti al momento della morte o che, anteriormente al decesso vi avevano la residenza.
2. Compatibilmente con la disponibilità di aree, per omogenei tipi di sepoltura, su richiesta, saranno ammessi nel Cimitero di frazione i cadaveri/ceneri, resti ossei di persone che in vita risultavano residenti in Bollate ma non nella frazione purchè, all'interno della stessa risiedono o, risultano già sepolti parenti o affini nei gradi già individuati al punto d) del precedente articolo.
3. Ai fini delle sepolture all'interno del Cimitero di Cassina Nuova, su richiesta e sempre compatibilmente con l'accertata disponibilità di aree e/o manufatti, i soggetti defunti e residenti in vita nelle vie della frazione di Cascina del Sole.

Articolo 19 - Diverse tipologie di sepoltura: disposizioni generali di cui al Piano Cimiteriale

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e, solo in caso di disponibilità accertata dal Piano Cimiteriale anche eventuali campi ventennali.
2. Compatibilmente con il previsto fabbisogno di campi di inumazione, il cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n° 285: loculi, ossari/cinerari, ossario e cinerario comune, cappelle gentilizie.
3. All'interno del Cimitero di Bollate, è prevista la realizzazione del giardino delle Rimembranze per le richieste di dispersione ceneri all'interno del Cimitero.
4. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua gli azzonamenti funzionali già esistenti ed in progetto nei Cimiteri. Determina altresì, per le sepolture private, quantità, tipologia, ubicazione, caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi

prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e dall'allegato N.2 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6 -

5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture e/o per verificare la validità delle previsioni elaborate.

CAPO II - INUMAZIONI – TUMULAZIONI e DEPOSITO PROVVISORIO

Articolo 20 - Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si effettuano nei campi di inumazione decennale già delineati dal Piano Regolatore Cimiteriale all'interno dei Cimiteri di Bollate Centro e di Cassina Nuova.

Nel Cimitero di Castellazzo, causa inidoneità del suolo per la presenza della falda acquifera nella profondità interessata allo scavo fossa, le inumazioni sono state interdette.

2. Le aree destinate all'inumazione, il dimensionamento delle fosse, la distanza tra le stesse, la superficie da lasciare scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici osservano le caratteristiche e/o prescrizioni di cui all'art.15 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6.

Il richiamato articolo, ai commi 8 e 9 regola anche le inumazioni dei nati morti, dei prodotti abortivi e delle parti anatomiche riconoscibili.

Ogni cadavere da inumare deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata; l'unica eccezione riguarda la madre ed il neonato morti in concomitanza del parto, i quali, possono essere chiusi nella stessa cassa.

3. Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo uguale per forma, materiale e colore fornito e posto, subito dopo la chiusura dello scavo, a cura della Ditta appaltatrice della gestione dei Cimiteri. Sul cippo, dovranno essere riportati, con materiale duraturo e non facilmente alterabile, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
4. Trascorsi sei mesi dalla sepoltura, i dolenti, possono chiedere l'autorizzazione all'installazione di lapidi e dei copritomba la cui manutenzione e conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa. Per le modalità e caratteristiche si rimanda agli art. 59 e 60.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/0911990 n° 285.

Articolo 21 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti ossei e urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte), ossari e cinerari costruiti dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Tali sepolture sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie devono avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto contenuto nell'allegato 2 del Regolamento regionale.
4. La chiusura dei loculi, di norma, viene realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna o comunque con altro materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo come previsto dall'allegato n.2 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6.

Articolo 22 - Deposito provvisorio

1. Eccezionalmente e su richiesta, il feretro può, provvisoriamente, essere deposto in loculo libero e non già concesso previo pagamento della cauzione e del canone stabilito nel tariffario.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato richiesta di estumulazione straordinaria di loculo di cui risultano essere concessionari, nelle more delle operazioni di estumulazione.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a due anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
 3. Il canone di utilizzo, indicato nel tariffario allegato al Regolamento, è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
 4. Qualora non vi sia la disponibilità di loculi, è possibile autorizzare la sepoltura provvisoria della salma anche in cappella gentilizia avente loculi liberi.

Chi intende avvalersi di questa facoltà deve produrre all'ufficio di Stato Civile una dichiarazione scritta del concessionario della sepoltura gentilizia o dei suoi aventi causa, che attesti il benessere al deposito provvisorio della salma e che non vi sia alcuna finalità di lucro nell'operazione in oggetto.

CAPO III - CREMAZIONE – AFFIDO E/O DISPERSIONE CENERI

Articolo 23 - Cremazione e urne cinerarie

1. Il Comune non è dotato di un proprio impianto crematorio. Ne consegue che, allo stato, l'attività relativa alla cremazione è riferita al rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione dei cadaveri deceduti in Bollate, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art.3 comma 1 lett.b) della legge 30 marzo 2001 n.130. Qualora gli aventi titolo abbiano reso all'ufficiale di stato civile del Comune di loro residenza, la volontà di procedere alla cremazione, lo stesso, nelle modalità previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione potrà essere concessa previa acquisizione del modulo per accertamento di morte firmato dal medico necroscopo (allegato n.3 della D.G.R. 21.01.2005 N.7/20278) e, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta rilasciata da quest'ultima.
3. E' inoltre consentita la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sempre previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli art.74,75,76 e 77 del codice civile o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, può disporre con apposita ordinanza, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso.
5. Le ceneri prodotte dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e sigillata con saldatura a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Al suo esterno devono

essere apposti il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Il trasporto delle urne, fermo restando le necessarie autorizzazioni, è escluso dall'adozione delle particolari misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 24 - Affidamento familiare delle ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria per l'affidamento familiare delle ceneri è regolata dall'art.14 del Regolamento Regionale e può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli art.74,75,76 e 77 del codice civile ovvero, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per questa istanza deve essere utilizzato il modulo allegato 6 della D.G.R. 21.01.2005 N.7/20278.
2. Qualora l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, questi, potranno conferirle al cinerario comune ovvero provvedere alla loro tumulazione. L'ufficio servizi cimiteriali avrà cura di registrare, in ordine cronologico, tutte le istanze di affidamento e le loro eventuali variazioni.

Articolo 25 - Dispersione ceneri

1. La dispersione delle ceneri, per i decessi avvenuti in Bollate, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile di questo Comune, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art.3 comma1, lett.b), numeri 1 e 2 della L.130/2001. Inoltre, il rilascio di questa autorizzazione deve osservare anche quanto prescritto all'art. 13 del Regolamento Regionale. All'interno del Cimitero di Bollate, nell'area del Giardino delle Rimembranze di prossima realizzazione, potrà essere effettuata la dispersione delle ceneri.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26 - Esumazioni

1. I turni di rotazione ordinaria dei campi di inumazione vengono fissati, con apposito provvedimento, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali trascorso il periodo di anni dieci o allo scadere della concessione ventennale.

L'individuazione dei campi interessati alle esumazioni terrà conto, prioritariamente, della data del decesso salvo esigenze diverse rispetto all'utilizzo e/o disponibilità di aree all'interno dei Cimiteri.

2. Delle operazioni di esumazione ordinaria è data preventiva pubblicità, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a mezzo di pubbliche affissioni e nella bacheca del Cimitero per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture interessate; appena determinato il calendario delle operazioni si provvede anche all'invio, ad uno dei soggetti avente titolo ad agire, di una comunicazione indicante il giorno, l'orario, le possibili destinazioni dei resti nonché la richiesta del pagamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie verranno effettuate, preferibilmente, dal mese di ottobre fino alla fine di maggio tenuto conto del periodo di sospensione lavori di cui al 2° comma dell'art.38.

3. Per le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria si terrà conto degli art. 83 e 84 del Regolamento n.285/'90. L'autorizzazione all'esumazione straordinaria su richiesta dei famigliari, è subordinata anche alla sottoscrizione di un impegno nel sostenere eventuali spese per danni recati alle sepolture attigue al momento dell'esumazione e per un periodo di mesi sei dall'esumazione stessa.

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolte e depositate nell'ossario comune. In alternativa, su richiesta, potranno essere poste in ossario o collocate all'interno di un colombario già in concessione usufruendo del periodo residuo della concessione stessa. All'interno di un colombario, indipendentemente dalla presenza del feretro e, stante la capienza, è consentito collocare anche **tre** cassetine contenenti resti o ceneri.

4. E' compito degli operai necrofori stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Qualora si accerti la mancata mineralizzazione dei cadaveri, si procede ad un'ulteriore inumazione in apposito campo; il periodo di re-inumazione viene ordinariamente stabilito in cinque anni ma, riducibile a due nel caso si utilizzino sostanze biodegradanti.

In alternativa alla reinumazione e nel rispetto delle norme che regolano la cremazione, su richiesta degli aventi diritto è possibile cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

5. L'irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo la modalità di cui agli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Articolo 27 - Estumulazioni

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione. Della loro programmazione, è data preventiva pubblicità, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e nella bacheca del Cimitero per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture interessate; appena determinato il calendario delle operazioni si provvede anche all'invio, ad uno dei soggetti avente titolo ad agire, di una comunicazione indicante il giorno, l'orario, le possibili destinazioni dei resti nonché la richiesta del pagamento della tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria.
2. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in assenza di domanda di collocazione dei resti, questi saranno collocati nell'ossario comune.
3. Quando il cadavere estumulato non risulta completamente mineralizzato potrà essere inumato nel campo indecomposti per un periodo di anni cinque ovvero, su richiesta degli aventi diritto, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi potranno essere avviati alla cremazione. Quest'ultima previsione, potrà essere adottata anche su iniziativa del Comune, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. Le estumulazioni si intendono straordinarie quando sono effettuate:
 - a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sede o a diversa sepoltura del medesimo genere, prima dello scadere della concessione ai sensi dell'art. 88 D.P.R 10/09/1990, n° 285
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria
 - per cremazione (senza apertura bara, previa verifica della sua integrità, da effettuarsi presso crematorio abilitato alla recezione).
5. L'irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo la modalità di cui agli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Articolo 28 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne preventivo avviso all'ufficio servizi cimiteriali prima dell'esecuzione dell'esumazione/estumulazione.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Stato Civile.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale comunale incaricato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Decorso il termine, qualora detti oggetti non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

L'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, da parte del personale incaricato alle operazioni in oggetto, sarà punito a norma di legge.

Articolo 29 - Disponibilità di materiali

1. I materiali e le opere installate nelle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, entro trenta giorni precedenti la data dell'esumazione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltirli nelle modalità consentite dalla legge.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare, a cura e spese degli interessati, il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura, anche per la formazione del cippo nei casi di reinumazione ovvero in favore di sepoltura di parenti entro il 4° grado e di affini entro il 2°, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Su richiesta degli aventi diritto, le fotografie dei defunti dovranno essere riconsegnate agli interessati.

3. Sempre su preventiva richiesta degli aventi diritto, potrà essere autorizzato anche il recupero di oggetti artistici e decorativi, già collocati sulle sepolture, affinché gli interessati possano conservarli a titolo di ricordo affettivo del defunto. In tal caso, i richiedenti, contestualmente alla domanda prodotta al competente ufficio, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere alcuna intenzione di effettuare commercio degli oggetti richiesti e, in ogni caso, di non volerli impiegare per fini di lucro.
4. Le croci, le lapidi, ed i monumenti copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi, possono essere assegnati, gratuitamente, con provvedimento del Sindaco a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne sia sprovvista, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Le spese per la nuova posa si intendono a carico dei richiedenti.

5. Le opere aventi valore artistico o storico non possono essere restituite perchè conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno od in altro luogo idoneo.

Articolo 30 - Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (avanzi delle casse e degli indumenti dei defunti) devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, sita all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili sui quali deve apporsi la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e/o estumulazioni".

La ditta aggiudicataria dell'appalto di gestione dei Cimiteri e/o dei soli lavori di esumazione ed estumulazione, è competente in merito alla procedura di stoccaggio, trasporto, smaltimento presso impianti di termodistruzione dei rifiuti cimiteriali trattati e di quanto altro relativo ai rifiuti in questione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Copia dei formulari impiegati per le suddette operazioni dovranno essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà alla loro conservazione.

CAPO V - Polizia dei cimiteri

Articolo 31 - Orario e disciplina dell'ingresso

1. Gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del Cimitero.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario con accesso, normalmente, solo dall'ingresso principale in quanto presidiato.

L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

2. L'ingresso nei Cimiteri, di norma, è consentito solo a piedi.

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo.

E' altresì vietato l'ingresso ai questuanti, alle persone aventi con sé cani – eccetto quelli guida per ciechi – o altri animali, ai minori di anni 10 non accompagnati da adulti.

3. Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, dietro presentazione di motivata e documentata richiesta scritta, può autorizzare le persone con gravi problemi di deambulazione, per motivi di salute o di età, all'ingresso in Cimitero a mezzo di veicoli.
4. Sino a 12 mt. dagli ingressi dei Cimiteri, è vietata la sosta di persone con animali, di persone che diffondono materiale propagandistico o richiedenti questua di ogni tipo. Eventuali deroghe potranno essere eccezionalmente concesse solo ad Associazioni ONLUS aventi scopi sociali, previa richiesta di autorizzazione comunale.

Articolo 32 - Divieti e condotta all'interno dei Cimiteri

1. All'interno dei Cimiteri è fatto obbligo di osservare un contegno decoroso.
2. All'interno dei Cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.
3. E' vietato ogni atto o comportamento irriverente o non consono rispetto alla destinazione del luogo, ed in particolare:
 - fumare, tenere contegno chiacchieroso, cantare e parlare ad alta voce;
 - consumare cibi o bevande;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
 - calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole e camminare, comunque, al di fuori degli appositi passaggi;
 - gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi cestini;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti;
 - portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, sepolture, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile e l'assenso dei familiari;
 - assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei alle operazioni ed ai parenti del defunto;
 - qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - esercitare azioni di accattonaggio;
 - esercitare attività propagandistica e politica anche all'interno di manifestazioni istituzionali, introdurre ed esporre striscioni e bandiere riconducibili ad associazioni e partiti, non rapportabili direttamente all'evento.
4. Chiunque tenesse all'interno dei Cimiteri un contegno scorretto, o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi oppure frasi offensive al culto professato dai dolenti sarà, dal personale necroforo, diffidato ed invitato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.

Chiunque commetta una violazione dei divieti sopraesposti verrà sottoposto, previa contestazione degli addebiti, a sanzioni amministrative e penali.

Articolo 33 - Riti funebri e manifestazioni

1. All'interno del Cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico.

2. Nel Cimitero di Bollate Centro è presente una sala per la celebrazione di funzioni laiche, denominata "Sala del Commiato" il cui utilizzo è subordinato ad apposita richiesta da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà ad assegnarne la disponibilità; il suo utilizzo, in termini di orario, non potrà superare 1 ora e trenta minuti ed è assoggettato al pagamento di apposita tariffa.
3. Le manifestazioni o riunioni all'interno del Cimitero devono essere autorizzate dal Sindaco. Analoga autorizzazione è richiesta per commemorazioni e discorsi purchè questi siano tenuti in idonei spazi del Cimitero.

I ministri di culto che intervengono all'accompagnamento funebre o ad altro rito in ambito cimiteriale, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 34 - Circolazione dei veicoli all'interno del cimitero

1. All'interno dei Cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati fatta salva l'autorizzazione rilasciata ai sensi del 3° comma dell'art.31 e di quelli utilizzati per il trasporto di materiale funebre muniti di autorizzazione per lo svolgimento di attività all'interno dei Cimiteri.

Questi ultimi, il cui ingresso nel cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali escluso il sabato, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari ed i percorsi prestabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

I veicoli ammessi a circolare nei Cimiteri devono essere assicurati e sono soggetti alle norme del Codice della Strada; sugli stessi sono vietate scritte pubblicitarie.

Tali veicoli devono essere condotti esclusivamente dai vettori o dipendenti delle ditte regolarmente iscritte a matricola, svolgendo esclusivamente il lavoro di loro competenza e per il quale il mezzo è stato notificato.

La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

All'entrata, all'uscita ed all'interno dei cimiteri, tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

Articolo 35 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto aventi le caratteristiche di cui all'art.17 del Regolamento Regionale.
2. Ogni iscrizione / epigrafe deve essere approvata dal Responsabile e deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Sono permesse citazioni in altre lingue purchè al testo presentato venga allegata la traduzione in lingua italiana.

L'autorizzazione è richiesta anche per le eventuali modifiche o aggiunte delle epigrafi.

Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi che risulteranno non autorizzate e/o difformi, anche parzialmente, da quelle autorizzate.

3. Le sepolture collettive devono recare visibile l'indicazione del nome di famiglia del concessionario.

Articolo 36 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. Sulle sepolture in campo, all'interno dello spazio di pertinenza della tomba, è consentita la

coltivazione dei fiori o di arbusti di essenza nana. Il loro sviluppo per motivi di decoro e di sicurezza non potrà superare l'altezza massima di cm.100 e non potrà invadere le tombe o i passaggi attigui. La cura ed il mantenimento degli arbusti di essenza nana piantumati sono a cura dei dolenti cui è affidato il decoro degli spazi in concessione.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali, appurata l'inosservanza di queste prescrizioni così come una deplorabile incuria tale da rendere indecorosi i campi di inumazione, previa diffida ad adempiere, prescriverà il taglio o la rimozione ponendo a carico del concessionario il conseguente onere anche a mezzo di riscossione coattiva.

3. Non è consentita la messa a dimora di piante all'esterno dello spazio di pertinenza della fossa. Per gli arbusti e le piante esistenti poste in opera all'esterno degli spazi assegnati, il Comune provvederà alla rimozione di quelle secche e ritenute pericolose e/o pericolanti; inoltre, provvederà alla riduzione delle essenze ad un'altezza massima di cm. 100/150.
4. E' vietato l'impiego di occasionale materiale di recupero quali barattoli in luogo di portafiori o vasi ed in generale, l'utilizzo di oggettistica inappropriata.

Articolo 37 - Materiali ornamentali

1. Le lapidi, i monumenti, i copritomba e segni funebri in genere il cui stato risulti indecoroso e non consono al luogo, saranno rimossi d'ufficio; l'iniziativa sarà adottata dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale e comunale per un periodo di trenta giorni perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Il gestore del Cimitero provvederà senza alcuna diffida al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc. posti al di fuori delle aree concesse o che ricoprono totalmente le epigrafi tanto da impedirne la lettura ovvero siano divenuti indecorosi o non consoni al luogo.

Articolo 38 - Lavori nei Cimiteri – Divieti

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su monumenti già in opera e per quant'altro i necrofori riconoscano indispensabile eseguirsi in luogo.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e di sabato, salvo particolari esigenze tecniche. Sono vietati altresì:
 - l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
 - l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole-cripte, loculi sovrapposti interrati dal 1 ottobre al 5 novembre;
 - l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario;
 - la collocazione di lapidi per colombario, ossario o cinerario, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.
3. La terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati nel comma precedente devono essere sollecitamente asportati dai cimiteri e smaltiti secondo le modalità di legge, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, od ammucciati nei luoghi o nei modi che verranno indicati dal personale comunale incaricato.

Tutti i lavori devono essere eseguiti dalle ditte autorizzate con la rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e della sicurezza nei posti di lavoro.

Articolo 39 - Obblighi per il personale dei Cimiteri e degli uffici comunali interessati ai servizi funerari e cimiteriali

1. Il personale addetto ai Cimiteri ed ai Servizi Funebri è obbligato ad osservare il presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute segnalando le violazioni accertate.
2. E' tenuto inoltre:
 - a mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei cittadini;
 - ad indossare la propria divisa ove ne sia prescritto l'uso e, mantenere sempre e comunque, un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;
 - a fornire le corrette informazioni al pubblico o indirizzare lo stesso ai competenti uffici comunali;
 - a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del Cimitero o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - a non ricevere compensi sia in denaro che sotto qualsiasi altra forma, da parte di pubblico e/o imprese;
 - a garantire il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti dei colleghi, rispetto ad ogni informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
 - a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo;
 - a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività sia nei cimiteri che negli uffici comunali o al di fuori di essi.

TITOLO IV° - CONCESSIONI

CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 40 - Sepolture private – contenuti della concessione

1. Nei limiti della disponibilità e nelle previsioni del Piano Cimiteriale, è concesso l'uso di aree e di manufatti. Le aree, oltre che per le inumazioni, possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie di prossima realizzazione)
 - sepolture per famiglie e collettività (cripte, tombe di famiglie, cappelle gentilizie, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo i cui importi sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

3. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato ed in uso dal Comune previa assegnazione del manufatto, consiste nel diritto d'uso di una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale e si configura in una concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. La sua istruttoria è affidata all'Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata, la decorrenza e la scadenza; la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme / resti ossei/ ceneri/destinati ad esservi accolti e/o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca anche con rinvio alle norme di cui al presente regolamento.
5. All'atto dell'assegnazione della sepoltura a pagamento, il concessionario deve versare alla Tesoreria Comunale l'importo previsto dalle tariffe in vigore al momento della concessione. Su richiesta, viene concessa la dilazione di pagamento in due rate, nella misura del 50% ciascuna per il solo importo della concessione. La prima rata, comprensiva dell'imposta di bollo ed il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione è da versare al momento dell'assegnazione, la seconda, entro un anno dalla data di assegnazione. Qualora non si sia provveduto al pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di dilazione del pagamento in due rate o di singola rata in caso di dilazione del pagamento richiesta per temporanea situazione di obiettiva difficoltà

finanziaria, si darà luogo alla procedura di riscossione coattiva del relativo credito

Articolo 41 - Ampliamento del diritto d'uso loculi ed ossari

1. Il diritto d'uso dei loculi già concessi, su richiesta del concessionario o dell'avente titolo, può essere ampliata, stante la capienza, autorizzando l'inserimento fino a n. 3 cassetine o urne cinerarie.
2. Il diritto d'uso dell'ossario, sempre su richiesta, può essere ampliato per il collocamento di una seconda cassetina resti o ceneri se appartenenti al coniuge o parente di primo grado i cui resti o ceneri risultano già tumulate nell'ossario stesso.
3. La durata delle concessioni rimane sempre e comunque quella originaria indipendentemente dalle date delle successive collocazioni di cui ai precedenti commi.
4. L'ampliamento d'uso è subordinato al pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 42 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di sepoltura, con decorrenza dalla data della concessione stessa, hanno le seguenti durate:
 - a) 99 anni per le aree concesse per la costruzione di cappelle gentilizie per famiglie o collettività;
 - b) 50 anni per i cinerari/ossari di famiglia di cui al successivo articolo 43, comma 2 per la tumulazione delle ceneri prodotte dalla cremazione di cadavere e/o per la collocazione di resti ossei o ceneri derivanti dalla cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. E' possibile la tumulazione fino ad un massimo di dieci fra urne cinerarie e/o cassetine resti; per tale tipologia di sepoltura non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21, comma 3;
 - c) 35 anni per gli ossari quando richiesti per la tumulazione delle ceneri prodotte dalla cremazione di cadavere;
 - d) 30 anni per i loculi destinati alla tumulazione dei cadaveri;
 - e) 25 anni per gli ossari/nicchie cinerarie per la collocazione di resti ossei o ceneri derivanti dalla cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - f) 10 anni per l'inumazione in campo.
2. Di norma, il rinnovo delle concessioni non è previsto. Tuttavia, su richiesta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità e con le previsioni di piano cimiteriale, l'eventuale rinnovo della concessione di ossari può essere valutato ed eventualmente concesso per un periodo massimo di ulteriori 10 / 15 anni e quella di loculi per un periodo massimo di ulteriori 10/15 e 30 anni.
3. I rinnovi saranno concessi dietro pagamento di corrispettivo stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale. Per i rinnovi di loculi trentennali, su richiesta, viene concessa la dilazione di pagamento in due rate, nella misura del 50% ciascuna per il solo importo della concessione. La prima rata, comprensiva dell'imposta di bollo ed il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione è da versare al momento dell'assegnazione, la seconda, entro un anno dalla data di assegnazione.

Articolo 42 – bis - Divieto di trasferimento per medesimo tipo di concessione

1. Decorso la metà della durata della concessione , non è possibile richiedere il trasferimento per medesimo tipo di sepoltura per cambio lotto o cambio fila, fatta salva diversa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente alla disponibilità delle sepolture richieste.

Articolo 43 - Modalità di concessione

1. La concessione per sepoltura individuale privata può avvenire solo in presenza del feretro, di resti o ceneri rispettivamente per colombari, ossari e/o nicchie cinerarie. L'unica deroga è quella prevista al 2° comma dell'art.25 del Regolamento Regionale: al coniuge o al parente di primo grado superstite, ai fini del futuro affiancamento di sepoltura, può essere concesso il loculo e, per analogia, l'ossario nei casi di cremazione del cadavere.
2. La concessione di manufatti costruiti dal Comune per sepolture di famiglia (loculi adibiti a cinerario/ossario di famiglia) può avvenire solo in presenza di ceneri o di resti.
3. Competente per il rilascio delle concessioni cimiteriali è il Dirigente o il Responsabile dei Servizi Cimiteriali incaricato di posizione organizzativa o il concessionario incaricato dal Comune.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, passando al lotto o campo successivo solo dopo il completamento del precedente. L'ordine di priorità è determinato dalla presentazione delle domande di concessione.
5. La concessione di aree ad uso di sepolture per famiglie/collettività di cui al 1° comma dell'art 40 è data in ogni tempo secondo la disponibilità e a condizione che il richiedente abbia, da almeno un anno, la residenza in Bollate.
6. La concessione non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 44 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto nell'articolo precedente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - alla persona del concessionario ed a quelle da lui designate nell'ambito familiare;
 - in caso di mancata designazione, agli aventi diritto, intendendo per tali gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario e le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultino titolari della concessione di sepoltura o di una sua quota;
 - al convivente more uxorio, al momento del decesso, se indicato dall'originario concessionario o dall'avente diritto.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad Ente Morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione del 1° comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dallo stesso, dal coniuge, ampliata ai collaterali e affini del concessionario e del coniuge dagli stessi autorizzati.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi con apposito assenso documentando o dichiarando la sussistenza del vincolo di parentela o di affinità previsto. Identica procedura riguarderà anche le persone conviventi con i titolari della concessione.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione nelle modalità sopraesposte.
6. Con la concessione, ai privati si conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, quale diritto della persona, non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e costituisce la decadenza della concessione.

Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali ed il conseguente obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 45 - Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione finalizzata a garantire il buono stato delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite, installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia per motivi di sicurezza e di igiene.

Articolo 46 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di manufatti di sepolture per famiglie o collettività a cura e spese di privati od Enti, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative, rispettivamente entro 12 e 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutarsi a discrezione del Comune, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - Divisione – Subentri – Rinunce

Articolo 47 - Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza che deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta

accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

2. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticati dal notaio, registrati e depositati in copia agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, ed a richiedere, entro dodici mesi dal decesso, la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o vent'anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 48 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la stessa non sia stata occupata o, se occupata, le spoglie mortali, ceneri o resti ossei vengano trasferiti in altra sede lasciando libera la sepoltura. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni né essere oggetto di permuta o altro.
2. Al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, viene riconosciuto un rimborso calcolato sul corrispettivo pagato ad esclusione dei diritti e spese, dedotto il 15 % per ogni anno o frazione di anno, trascorso dalla data di inizio decorrenza indicata in concessione.
3. Qualora da parte del concessionario, venga richiesta un'altra concessione, il rimborso spettante, se capiente, viene considerato quale conguaglio sul corrispettivo della nuova concessione, in caso contrario viene liquidato il rimborso.

Articolo 49 - Rinuncia a concessione della durata di 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e resti ossei. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni né essere oggetto di permuta o altro.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% dell'importo della concessione in vigore al momento della rinuncia.

Articolo 50 - Rinuncia a concessione di aree libere ovvero con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza quando:
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione avviata;
 - il manufatto sia completamente costruito e libero o liberabile da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e resti ossei;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
 4. Rispetto alla parziale o completa costruzione del manufatto, è facoltà del Comune riconoscere un equo e congruo indennizzo per le opere costruite, la cui entità viene calcolata dal competente ufficio tecnico comunale.

CAPO III - Revoca- Decadenza ed Estinzione

Articolo 51 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione tra quelle contenute al 4° comma dell'art.25 del Regolamento Regionale.
2. Al verificarsi di queste necessità, la concessione in essere viene revocata, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova ovvero, in deposito provvisorio in attesa della realizzazione del nuovo manufatto.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e del cimitero oltre che sul sito web istituzionale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 52 - Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando vi sia l'estinzione della famiglia;

- e) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando risulti evidente lo stato di abbandono per incuria o per irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di cessione, nella vigente normativa o nelle disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - h) qualora nel corso o al termine dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto;
 - i) quando non si sia provveduto a pagamento del corrispettivo della concessione a vivente di cui all'art. 43, comma 1 nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di dilazione del pagamento in due rate o di singola rata in caso di dilazione del pagamento richiesta per temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Per tutti i casi sopraelencati, il Responsabile è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla pronuncia dell'atto di decadenza previa diffida, al concessionario o all'avente titolo. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 90 giorni.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'art.107, commi 3 e seguenti del T.U.E.L ; l' avvio del procedimento avviene entro 30 giorni dal momento in cui si ha notizia della sussistenza delle relative condizioni.
 4. Pronunciata la decadenza, viene disposta la traslazione del feretro ovvero dei resti o ceneri, rispettivamente, nel campo ad inumazione, nell'ossario o cinerario comune con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo. Per quanto riguarda la costruzione di manufatti, viene disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato di cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 53 - Estinzioni

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.26 del Regolamento Regionale.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, si provvede d'ufficio collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI- ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I - Imprese e Lavori privati

Articolo 54 - Domande di costruzione di sepolture private e posa monumenti funebri

1. I progetti per la costruzione di nuove sepolture private quali cappelle gentilizie, edicole, cripte, oltre a rispondere alle disposizioni del PRC (Piano Regolatore Cimiteriale) devono essere presentate ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001- sia come parere preventivo (art. 51 Regolamento Edilizio), ed in caso di esito favorevole di quest'ultimo anche con successiva formale richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti del D.lgs 29 Ottobre 1999 n 490 e smi; pertanto le istruttorie di valutazione e validazione dei progetti saranno analogamente soggette all'iter vigente per le pratiche edilizie attinenti il territorio del Comune di Bollate.

Per gli elaborati di progetto si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che eventualmente collaborino alla realizzazione dell'opera e della ditta costruttrice.

2. Le domande di autorizzazione per la posa monumenti funebri devono essere presentate per iscritto, a cura del concessionario, all'ufficio Servizi Cimiteriali corredate di due copie dei disegni di progetto firmati dalla ditta incaricata.

Articolo 55 - Autorizzazioni e permessi

1. Le autorizzazioni ed i permessi per le esecuzioni delle opere di cui all'articolo precedente, sono rilasciate secondo le seguenti modalità e competenze:
 - a) per costruzione, modificazione o restauro di cappelle, edicole, cripte e di sepolture collettive appartenenti ad Enti o Associazioni, le autorizzazioni vengono rilasciate dal Sindaco previo pareri di conformità ottenuti ai sensi del presente regolamento o dal piano cimiteriale adottato o approvato. Nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazione o restauro di cappelle gentilizie o monumenti di rilievo, il progetto dovrà essere sottoposto a parere della Commissione Paesaggistica, inoltre, per queste ultime sepolture la progettazione di opere di nuova costruzione, ristrutturazione, adeguamento impiantistico, consolidamento statico dovranno essere comunque redatte da tecnico abilitato. Nella redazione del progetto il dimensionamento ed il numero di postazioni di sepolture e relative tipologie dovranno far riferimento alle NTA del Piano Cimiteriale adottato o approvato. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del loculo, ad ogni posto feretro corrispondono almeno 8 posti per cassette resti o per urne cinerarie. Il numero dei loculi per tumulazione è determinato in ragione della superficie fondiaria concessa o resa disponibile che non potrà essere inferiore a mt. 2,20x2,50 in caso di edificazione a schiera o a cortina di più' tombe contigue apogee mentre per tombe ipogee a mt. 2,20x 2,00 e dello sviluppo o sovrapposizione in verticale delle postazioni che non potrà superare il n°. di 4 per tombe apogee e n° 3 per tombe ipogee. In caso di costruzioni isolate le sovrastrutture portanti esterne, di copertura, di tamponamento, di abbellimento, lapidee o metalliche non potranno eccedere in ogni caso l'area concessa e comunque l'elemento strutturale o di finitura fuori terra e più' esterno o sporgente dovrà mantenere una distanza non inferiore a 0,50 mt dai manufatti confinanti, salvo diverse disposizioni in deroga sul fronte di accesso in corrispondenza della

viabilità interna cimiteriale.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

- b)** per collocazione, modificazione o restauro di monumenti e lapidi delle sepolture, le autorizzazioni vengono rilasciate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. In tutti i casi, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del punto a) o punto b) a seconda della fattispecie.
 3. Il rilascio delle autorizzazioni di posa monumenti è subordinato al pagamento della relativa tariffa.
 4. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 53, così come per la realizzazione di giardinetti, compresi quelli provvisori, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta i quali, per poter svolgere l'esecuzione dei lavori dovranno richiedere apposita autorizzazione come meglio specificato all'articolo successivo

Articolo 56 - Accesso in Cimitero per le imprese

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro versamento del deposito cauzionale previsto nel tariffario.
2. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di domanda che dovrà avere, in allegato, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto di autorizzazione; la richiesta dovrà anche contenere l'elenco nominativo del personale dipendente e le targhe dei mezzi che saranno impiegati per le attività da svolgersi all'interno dei Cimiteri bollatesi.
3. Gli elenchi verranno trasmessi per conoscenza alla Ditta aggiudicataria dell'appalto per la gestione dei Cimiteri. A coloro che non risultassero essere ricompresi negli stessi sarà loro interdetta la possibilità di lavorare all'interno dei Cimiteri.
4. L'impiego dei mezzi all'interno dei Cimiteri è consentito solo per il trasporto lastre, monumenti, statue o altri accessori cimiteriali pesanti ed ingombranti.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 57 - Iscrizione nel registro delle imprese abilitate a lavorare in Cimitero

1. Le ditte che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente vengono automaticamente iscritte nel registro delle imprese abilitate a lavorare in Cimitero. L'iscrizione comporta il versamento di un canone annuale il cui importo è ricompreso nella tabella delle tariffe per i servizi cimiteriali.
2. Ogni anno, entro il mese di dicembre, le ditte per ottenere il rinnovo dell'iscrizione nel registro di categoria per l'anno successivo, devono versare il canone relativo. In mancanza l'iscrizione viene dichiarata decaduta.
3. In casi di cambiamento della persona del rappresentante legale o della ragione sociale la ditta deve riproporre la domanda di iscrizione.
4. La ditta è tenuta altresì, pena della decadenza dell'iscrizione, a comunicare le variazioni della propria sede nonché gli aggiornamenti dei nominativi dei dipendenti e dei mezzi già precedentemente comunicati.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Articolo 58 - Introduzione e deposito di materiale

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese incaricate e autorizzate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi ed orari prescritti dal responsabile limitatamente alle operazioni di carico e scarico dei materiali.
2. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc pena rivalsa sul deposito cauzionale di cui al 1° comma dell'art.56.
5. Le ditte incaricate dovranno osservare i divieti di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 59 - Norme comuni ai monumenti

1. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area assegnata e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, né tanto meno invadere i viali.
2. I monumenti per sepolture, le lapidi per colombari, ossari e cinerari devono recare ben visibile il numero progressivo della sepoltura. Tale numero deve essere inciso, con altezza di mm. 25:
 - sulla parte anteriore del lato destro, per quanto riguarda i monumenti;
 - sulla parte inferiore del lato sinistro per quanto riguarda le lapidi di colombari, ossari e cinerari.
3. Sul monumento è consentita la semplice indicazione del marchio o ragione sociale della ditta costruttrice con caratteri aventi altezza massima di cm.2.

Articolo 60 - Norme per i monumenti sui campi ad inumazione

1. Sulle sepolture in campo decennale possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni massime:
 - larghezza: cm.60 per adulti; cm.50 per bambini;
 - lunghezza: cm. 160 per adulti; cm.120 per bambini;
 - altezza: cm. 120, misurati dalla base del monumento.
2. E' consentita la collocazione di un unico monumento su due o più sepolture contigue purché le salme inumate siano di parenti o affini.

Articolo 61 - Lastre per colombari, ossari e cinerari

1. A chiusura dei colombari, degli ossari e dei cinerari, devono essere applicate le lastre di marmo fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Nell'eventualità di una successiva sostituzione della lapide, conseguente a rottura od a necessità di modifica che ne rendano impossibile il riutilizzo, è consentita la collocazione di una nuova lapide - non fornita dall'Amministrazione Comunale - che deve essere in marmo dello spessore di cm.2. Non è consentita la collocazione di un'unica lastra a chiusura di due o più celle o loculi contigui.

3. Al fine di assicurare una condizione di decoro e di uniformità, a decorrere dall'anno 2005, per tutti i nuovi manufatti, vengono fornite precise prescrizioni rispetto ai colori e dimensioni da rispettare per l'esecuzione di epigrafi e per l'applicazione di portafotografie; analoghi obblighi valgono per i portafiori e portalampe quando non già compresi nella costruzione e quindi nell'assegnazione del loculo o ossario.
4. Sulle singole lastre dei manufatti precedenti l'anno 2005, è comunque ammessa l'applicazione - in modo stabile - di portalumi o portafiori di marmo o di acciaio inossidabile con colore naturale o dorato. La sporgenza massima di questi accessori è di cm. 15 dal piano della lastra. Anche nei casi di assegnazione di loculi ed ossari ricompresi in vecchi manufatti, sempre al fine di garantire decoro ed uniformità, l'epigrafe e tutti gli accessori della lastra dovranno essere conformi alle caratteristiche prevalentemente presenti nella campata del manufatto nel quale è ricompresa la nuova concessione.

Articolo 62 - Epigrafi

1. Su tutte le sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere, entro sei mesi dall'occupazione, il nome, il cognome e le date di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono. I familiari del defunto, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e del monumento delle opere.

2. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi, che dovranno essere nella forma risultante dagli atti di stato civile.

I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

L'epigrafe sulle lapidi a chiusura dei colombari, degli ossari e dei cinerari, può essere eseguita unicamente con lettere applicate o incise, aventi colore argentato, dorato o nero e comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del precedente articolo.

3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 63 - Responsabilità e vigilanza sulle opere

1. I concessionari delle sepolture a pagamento sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. I competenti uffici comunali, nel corso o al termine dei lavori vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, avvalendosi anche dell'operato di personale del gestore del Cimitero.

Articolo 64 - Deposito cauzionale

1. Le autorizzazioni ed i permessi rilasciati per la costruzione di cappelle, edicole, cripte su aree allo scopo concesse, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del valore della concessione quale risultante dalle tariffe in vigore, a garanzia della corretta

esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. Anche la richiesta di iscrizione nel registro delle ditte abilitate a lavorare nei cimiteri – art. 56 - comporta il versamento di una cauzione il cui importo è stabilito dal tariffario vigente deliberato dalla Giunta Comunale.

2. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati mediante presentazione del collaudo dell'opera o autocertificazione da parte del tecnico incaricato e, trattiene sul deposito cauzionale, l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. resesi necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 65 - Recinzione aree – materiali di scavo

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia, delle cappelle gentilizie ecc., l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio operando con rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e della sicurezza sui posti di lavoro.
2. E' vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui senza l'autorizzazione dell'addetto alla Polizia Mortuaria, che deciderà sentito il parere dei tecnici comunali.

CAPO II - Imprese di Pompe Funebri

Articolo 66 - Funzioni e autorizzazioni

1. Le imprese di pompe funebri per l'esercizio della loro attività debbono dimostrare di essere in possesso della specifica autorizzazione comunale il cui rilascio è regolato dall'art.32 del Regolamento Regionale.
2. L'attività funebre è definita al comma 1 dell'art.8 della L. Regionale e regolata dagli art.31 e 32 del regolamento regionale; si intende un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, la vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, il trasporto di cadavere, inteso quale trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero, al crematorio.
3. I soggetti che esercitano l'attività funebre, espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese; lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Articolo 67 - Divieti

1. Alle imprese di pompe funebri è espressamente vietato:
 - accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che possano generare sospetti di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

- gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- gestire Cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

Articolo 68 - Provvedimenti sospensivi

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può essere temporaneamente sospesa nei seguenti casi:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mancato servizio rispetto all'orario e/ o al luogo fissato;
 - c) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale;
 - d) cattivo mantenimento dei mezzi funebri;
 - e) mancanza di decoro da parte del personale dell'impresa nell'esecuzione del servizio;
 - f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
2. La sospensione temporanea ripetuta per 2 volte in un biennio comporta la revoca dell'autorizzazione.

CAPO III - Illuminazione Votiva

Articolo 69 - Modalità del servizio

1. Le modalità ed i costi che regolano il servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Il servizio viene erogato su richiesta dei famigliari a fronte del pagamento dell'apposita tariffa che, per le richieste già attive al 31 dicembre 2005, viene pagata con cadenza annuale. Dal 1° gennaio 2006 il pagamento risulta forfettizzato e, conseguentemente pagato in via anticipata per un periodo di anni 10 per i campi ad inumazione, rateizzabile in due soluzioni e per un periodo di almeno anni venti rateizzabile in tre soluzioni per i loculi ed ossari. Al termine di tale periodo è facoltà dell'utente richiedere e pagare l'illuminazione votiva in unica soluzione o per successivi periodi della durata ciascuno di cinque anni, fino alla scadenza della concessione di sepoltura per loculo ed ossario. A richiesta dell'utente è comunque sempre possibile il pagamento dell'illuminazione votiva in unica soluzione anticipata per l'intera durata della concessione di loculo ed ossario cui si riferisce.
2. Per gli allacciamenti già attivi al 31.12.2005, su richiesta dell'utente, il servizio può essere disdetto a mezzo di comunicazione scritta che, se presentata entro il 30 giugno, comporterà il pagamento annuo ridotto nella misura del 50%, quando presentata oltre tale termine l'addebito annuo sarà intero e la sospensione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Le morosità accertate e reiterate anche successivamente all'invio di un sollecito, comportano l'immediata sospensione del servizio. L'eventuale successiva richiesta di riattivazione, oltre a comportare l'addebito delle morosità accertate, assoggetta il servizio al pagamento anticipato nel rispetto delle vigenti modalità e condizioni economiche. La tariffa forfettaria sarà calcolata sulla base dell'importo del canone annuo, al momento vigente, moltiplicato per il numero degli anni residui la concessione per la quale viene richiesto il servizio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 70 - Sanzioni amministrative

1. Qualora la Legge non disponga altrimenti, per le violazioni alle norme del presente Regolamento Comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. 18.08.200 n. 267.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 N. 689.
3. Il Dirigente o Responsabile incaricato, nella determinazione dell'ammontare dell'importo della sanzione si dovrà basare sulla valutazione della gravità della violazione accertata oltre che sull'eventuale comportamento recidivo del soggetto.

Articolo 71 - Variazioni anagrafiche

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare tempestivamente, per iscritto, via fax o mail la variazione anagrafica intervenuta successivamente alla stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

Articolo 72 - Abrogazione delle norme precedenti

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme riguardanti la stessa materia contenute nei precedenti regolamenti.

Articolo 73 - Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al D.P.R 10.09. 1990 n. 285 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria) ed alla vigente normativa Regionale in materia di polizia mortuaria.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.

Articolo 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.